IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. III - Marzo 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del Sommo Pontefice.** *Motu proprio* che istituisce una Sezione storica presso la Sacra Congregazione dei Riti, p. 65. - **S. C. dei Religiosi.** Istruzione circa il riconoscimento giuridico, p. 67. — **DIRITTO CONCORDATARIO.** Legge su le dispense matrimoniali e Regolamento per l'esecuzione della legge su gli enti Ecclesiastici e sulla amministrazione civile dei patrimoni a fine di culto, p. 72. — **QUESITI MINORI.** (n. 8-9), p. 89. — **BREVI RISPOSTE,** (n. 1-4), p. 91. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 92. — **RECENSIONI,** p. 93. — **FATTI DEL MESE,** p. 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si istituisce una sezione storica nella Commissione consultiva della Sacra Congregazione dei Riti [« A. A. S. », XXII, pag. 87].

Motu-proprio. - PIUS PP. XI. — Già da qualche tempo è venuta maturando in Noi la persuasione che i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione della cause « storiche » dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinchè possano meglio corrispondere alla propria natura di tali cause e alle loro speciali esigenze (natura ed esigenze abbastanza chiaramente indicate già da Benedetto XIV: *De Servorum Dei beatif. et canoniz.*, dove parla delle *causae antiquae*), massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi.

Per cause « storiche » dei Servi di Dio intendiamo quelle per le quali (trattisi della vita, delle virtù, del martirio o di antico culto) non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, nè si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno.

Sembrandoci *coram Domino* di non poter frapporre ulteriori indugi, invocato il divino aiuto e chiamati a consiglio uomini di non dubbia competenza, dopo matura considerazione, di Nostro *Motu proprio* abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I. - Nelle cause storiche dei Servi di Dio, dopo il processo informativo ordinario e la relativa ricerca degli scritti nei consueti modi, si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù, martirio, antico culto) sulla quale non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee.

II. - Le dette cause, per le parti indicate, saranno di competenza speciale di una « Sezione storica » che con questo Nostro *Motu proprio*

intendiamo aggiungere ed aggiungiamo alle due già esistenti in seno alla Sacra Congregazione dei Riti.

III. - Affinchè la nuova Sezione possa debitamente soddisfare al suo compito:

1. Sarà costituita, in numero competente, da Consultori specializzati nelle discipline e nelle ricerche storiche;

2. A capo di essa sarà un « Relatore generale » al quale incomberà la direzione dei lavori storici;

3. Il Relatore generale, dopo la regolare apertura del processo informativo, ne esaminerà le parti di sua competenza, farà egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie, e richiederà alla Postulazione, in originale od in copia autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione, che stimerà più idonei alle singole cause;

4. I voti dei detti Consultori con le conclusioni del Relatore generale saranno dal Relatore stesso consegnati all'E.mo Prefetto della Congregazione e da questo al Promotore della Fede per il loro esame e le eventuali obiezioni e conclusioni;

5. I documenti ed i voti di cui sopra serviranno di base e di punto di partenza ai voti dei Consultori della prima Sezione della Sacra Congregazione dei Riti;

6. Ai Consultori della Sezione storica toccherà di rispondere alle obiezioni e domande del Promotore della Fede per le difficoltà comprese nell'ambito delle loro competenze;

7. Sono comprese nelle attribuzioni della Sezione storica le indagini che occorressero per completare la ricerca dei documenti e degli scritti attinenti alle cause; per il loro esame dottrinale si procederà secondo le prescrizioni del *Codex iuris canonici* e la prassi in uso;

8. Per evidenti ragioni di utilità la Sezione storica dovrà essere consultata per le riforme, emendazioni e nuove edizioni di testi e di libri liturgici.

Dal Vaticano, 6 febbraio 1930.

PIUS PP. XI.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Ai Reverendi Superiori degli Ordini Regolari e degli Istituti ed Associazioni con o senza voti, di diritto pontificio, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera b), del Concordato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, relativo al riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose. [« A. A. S. », XXII, pag. 138].

Istruzione. — Questa Sacra Congregazione dei Religiosi, in conformità agli augusti voleri del S. Padre, invia a tutti i Superiori degli Ordini regolari e degli Istituti religiosi di voti semplici ed Istituti senza voti, di diritto pontificio, le seguenti istruzioni per rendere loro più facile ed agevole l'applicazione dell'articolo 29, lettera *b*), del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia, relativo al riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose.

Per intelligenza dei medesimi Superiori è opportuno premettere alcuni brevi cenni circa lo stato della legislazione italiana anteriore al Concordato.

La legge 7 luglio 1866, n. 3036, estesa alla provincia di Roma colla legge 19 giugno 1873, n. 1402, tolse la personalità giuridica agli Ordini, Corporazioni e Congregazioni religiose, le quali, tuttavia, sebbene spogliate dei loro beni, non cessarono di esistere come associazioni di fatto, e poterono, a mezzo dei soci, possedere i beni necessari per la loro sussistenza.

Tale capacità di possedere a mezzo dei soci fu riconosciuta con sentenza della Corte di Cassazione di Roma 25 aprile 1892 in causa Buccelli contro Carones (« Giurisprudenza Italiana », 1892, I, 1, 752). Ma in progresso di tempo la stessa Cassazione, con sentenza 23 marzo 1908, in causa D'Hemptinne e Lancia di Brolo contro Nicosia (« Giurisprudenza Italiana », 1908, I, 1, 276) mutò giurisprudenza, dichiarando nulle le liberalità fatte per interposta persona in favore di un'associazione monastica. Questa giurisprudenza fu aggravata con una successiva decisione della stessa Cassazione (20 maggio 1910, Gazzoli contro Del Nero (« Giurisprudenza Italiana », 1910, I, 641), nella quale fu esplicitamente dichiarato che neppure come libera associazione lecitamente costituita sotto la tutela del diritto nazionale poteva una società di religiosi acquistare e possedere.

A questa giurisprudenza, dopo lunghe esitazioni, finirono coll'uniformarsi anche le altre Corti del Regno. Recentemente però la stessa Cassazione, con sentenza 19 dicembre 1928, in causa Sannitizona contro Proietti (« Giurisprudenza Italiana », 1929, I, 1, 159), quando non vi era alcun sentore delle trattative concordatarie, ripudiando la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che il fatto che religiosi o religiose, mettendo in comune i loro beni, abbiano continuato e continuino a convivere in conformità delle regole disciplinanti i diversi Ordini, autorizza solo ad ammettere l'esistenza di semplici associazioni, dal momento che ciascuno dei componenti non può essere costretto, come prima, a rimanervi, e può quindi uscirne quando creda e domandare la propria quota del patrimonio comune, avendo ciascuno riacquistato, dal giorno della soppressione della corporazione, il pieno esercizio dei suoi diritti civili

e politici (art. 2, legge 7 luglio 1866), e dal momento ancora che, appunto per effetto di tale riacquisto, i *voti* importano solo un obbligo morale e religioso. E per conseguenza la Cassazione nella citata sentenza ha pur ritenuto che le dette associazioni, essendo consentite dagli articoli 24 e 32 dello Statuto e per il clero cattolico in ispecie anche dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1871, n. 214, e vivendo, come tali, all'ombra della legge, possono legittimamente acquistare e possedere beni in persona degli associati.

È pur da ricordare, come nota la stessa Cassazione nella sentenza testè ricordata, che per effetto dell'articolo 2 della citata legge 7 luglio 1866, i membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose riacquistarono, di fronte alle leggi civili, il pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici. Nessuna efficacia, quindi, era più riconosciuta nel foro civile ai voti di povertà, castità ed obbedienza. Per tal modo, mentre non si riconosceva, agli effetti del matrimonio civile, l'*impedimentum voti*, non era vietato al religioso ed alla religiosa di acquistare e possedere beni anche immobili. Del resto i professi religiosi, anche prima della ripetuta legge 7 luglio 1866, già avevano la piena capacità di acquistare e di possedere in virtù dell'articolo 22 delle disposizioni transitorie del Codice civile.

È, infine, da ricordare che, nonostante la formula ampia dell'articolo 1° della citata legge 7 luglio 1866, alcune Associazioni religiose, specialmente femminili, o perchè aventi scopo di beneficenza o perchè costituenti semplici riunioni di dame conviventi senza alcuna professione di voti, furono ritenute esenti da soppressione e continuarono a possedere come persone giuridiche.

Tale era lo stato della legislazione ecclesiastica italiana, quando è sopravvenuto il Concordato, il quale nell'articolo 29, dopo aver premesso che lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispirano il Trattato ed il Concordato, soggiunge che rimane senz'altro convenuto:

« *b*) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle Associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta, altresì, la personalità giuridica delle Case, quando dalle regole particolari dei singoli Ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta, infine, la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle Associazioni religiose, anche estere. Le Associazioni o le Case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

« Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le Associazioni sono in possesso, dagli attuali intestatari alle Associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo ».

Questo patto del Concordato è diventato anche legge dello Stato italiano nel giorno dello scambio delle ratifiche, 7 giugno 1929.

La legge 27 maggio 1929, n. 848, emanata per la esecuzione delle norme del Concordato relative agli enti ecclesiastici, non contiene alcuna disposizione speciale per le Associazioni religiose, tranne quella formulata nell'articolo 27, per la quale « le Case e le Comunità religiose dotate di personalità giuridica « devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni « del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza ita- « liana e il domicilio nel Regno ». Tale disposizione si riferisce alle Associazioni religiose che hanno conservata la personalità giuridica anche dopo le leggi di soppressione.

Il regolamento per l'esecuzione di detta legge 27 maggio 1929, approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 (registrato alla Corte dei conti nel 17 gennaio 1930 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, n. 15, in data 20 gennaio 1930) (1), contiene alcune disposizioni per le associazioni religiose e precisamente quelle degli articoli 9, 79 e 80.

Nell'articolo 80 si stabilisce: « Ai fini della disposizione contenuta nel- « l'articolo 27 della legge, i superiori delle Case e delle Comunità indicate « nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente rego- « lamento, debbono comunicare al Ministero della giustizia e degli Affari di « culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti ».

Nell'articolo 8 del regolamento si dispone:

« Il riconoscimento della personalità giuridica degli Ordini e delle Con- « gregazioni, delle Provincie e delle Case religiose, è concesso su domanda « dei rispettivi rappresentanti, diretta al Ministro per la giustizia e gli Affari « di culto.

« La domanda deve essere corredata:

« *a*) dei documenti atti a comprovare che le persone, le quali le rappre- « sentano giuridicamente e di fatto nel Regno, hanno la cittadinanza italiana « e sono domiciliate nel Regno;

« *b*) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esi- « birsi l'atto originario di approvazione, dal quale risulti che l'Ordine o la « Congregazione è di diritto pontificio;

« *c*) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine o la Con- « gregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti, dai quali risulti « che l'attività della Provincia è limitata al solo territorio dello Stato, dei « Possedimenti e delle Colonie, senza pregiudizio dell'attività, che la stessa « Provincia può svolgere in luoghi di missioni;

« *d*) per le Case, dei documenti comprovanti la propria capacità di acqui- « stare e possedere, secondo le regole particolari dell'Ordine a cui apparten- « gono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di « beni immobili (2). Ove l'Ordine a cui appartengono non sia già riconosciuto « nel Regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso è di « diritto pontificio.

(1) Ne diamo il testo per intero, a p. 72.

(2) Si tratta in questo secondo caso, degli Ordini strettamente *mendicanti*, di cui cfr. il comma finale della Istruzione stessa, (infra, p. 72).

« Per il riconoscimento della personalità giuridica delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose anche estere, basta che la domanda « del legittimo rappresentante sia corredata da un certificato della Santa Sede « che attesti la esistenza canonica della Casa e della Procura ».

Nell'articolo 9 si dispone:

« Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle Associazioni reli- « giose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato « entro quindici giorni al Ministro per la giustizia e per gli Affari di culto, « per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, « lettera *a*) ».

Infine nell'articolo 79 delle disposizioni transitorie è disposto:

« Nello stesso decreto reale di riconoscimento della personalità giuridica « delle Associazioni religiose possono essere indicati gli immobili, dei quali le « associazioni medesime sono già in possesso e che a termini dell'articolo 29, « lettera *b*), capoverso del Concordato debbono dagli attuali intestatari essere « ad esse trasferiti ».

Ciò premesso, le disposizioni del Concordato, della legge e del regolamento possono riassumersi nei seguenti termini:

1° Lo Stato italiano riconosce la personalità giuridica delle Associazioni religiose nei limiti del suo territorio, delle colonie e degli altri territori soggetti alla sovranità.

Per conseguenza:

a) se un'Associazione religiosa abbia sede ed eserciti la sua attività esclusivamente in Italia, colonie, ecc., lo Stato italiano riconosce la personalità giuridica dell'intiera associazione;

b) se abbia sede in Italia ed eserciti la sua attività anche all'estero, oppure se abbia sede all'estero ed eserciti la sua attività anche in Italia, lo Stato italiano riconosce la personalità giuridica soltanto alla Provincia od alle Provincie religiose, che esercitino la loro attività in Italia, colonie ecc., e nei limiti di questi territori, senza pregiudizio dell'attività che le stesse Provincie possono svolgere in luoghi di missioni;

c) alle Case aventi sede in Italia, colonie, ecc., lo Stato riconosce la loro personalità, quando dalle regole particolari dell'Ordine a cui appartengono risulti che esse hanno una propria capacità di acquistare e di possedere (can. 531 del *Codex iuris canonici*);

d) lo Stato, inoltre, riconosce la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle Associazioni religiose, anche estere;

e) infine, le Associazioni o le Case religiose che non hanno perduta la personalità giuridica per effetto delle leggi eversive, la conservano.

2° Le condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica nei casi di cui sopra sono soltanto le seguenti:

a) che si tratti di Associazioni, Provincie o Case di diritto pontificio;

b) che siano rappresentate (e la rappresentanza, agli effetti civili patrimoniali, non sempre spetta alla stessa persona che riveste la qualifica di Superiore dell'Ordine, Provincia o Casa) di diritto e di fatto da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate.

Questa seconda condizione non è necessaria per il riconoscimento delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose, anche estere.

3° Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le Associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle Associazioni stesse, sono esenti *da ogni tributo*. Questi termini amplissimi usati nel Concordato escludono non soltanto le tasse di bollo, registro ed ipotecarie degli atti di trasferimento, ma anche le tasse di concessione dei decreti di autorizzazione. Questa esenzione è in armonia anche colla disposizione contenuta nella lettera *h*) dello stesso articolo 29 del Concordato.

Il Concordato nella citata disposizione dell'articolo 29, lettera *b*), sancisce un favore e non un obbligo. Le Associazioni religiose non sono, quindi, obbligate a chiedere allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili.

Ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, l'Associazione potrà divenire legale proprietaria degli immobili, nei quali le dette associazioni hanno già pubblicamente la loro sede. L'intestazione di detti immobili all'Associazione eviterà alla medesima tutti gli oneri fiscali, spesso gravissimi, e tutti i pericoli ben noti derivanti dalle intestazioni individuali o collettive. Gli immobili, sedi delle Associazioni (e tali possono qualificarsi non soltanto gli immobili nei quali sono stabilite le sedi principali degli Istituti, ma anche quelli adibiti ad uso di villeggiatura, o di noviziato, o per riposo dei religiosi anziani ecc.), saranno soggetti alle sole imposte fondiarie: e neppur saranno gravati dalla tassa di manomorta; giacchè, per la lettera *h*) dell'articolo 29 del Concordato, che per tutti gli effetti tributari ha equiparato lo scopo di religione e di culto ai fini di beneficenza e di istruzione, sarà applicabile ai detti immobili il disposto dell'articolo 7 della legge tributaria sulla *manomorta* 30 dicembre 1923, n. 3271, che esenta da detta tassa le rendite presuntive delle case adibite all'uso immediato degli istituti di beneficenza o di istruzione.

È da notare che per l'articolo 30 del Concordato le Associazioni religiose hanno bisogno dell'autorizzazione dello Stato soltanto per gli acquisti e non anche per le alienazioni ed in genere per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Tutti i Superiori degli Ordini ed Associazioni religiose di diritto pontificio, nel termine di due mesi dalla data della spedizione delle presenti istruzioni, invieranno alla Santa Sede, e per essa alla Sacra Congregazione dei Religiosi in Roma, un rapporto particolareggiato relativo al numero delle Provincie o Case che hanno in Italia; agli immobili nei quali risiedono, o che comunque possiedono; alle persone, istituti ed enti, ai quali detti immobili spettano in proprietà o sono comunque intestati. Dovranno, altresì, spiegare se possano soddisfare alla condizione, necessaria secondo il Concordato per ottenere dallo Stato il riconoscimento della personalità giuridica, di essere rappresentate di diritto e di fatto da persone che abbiano la cittadinanza italiana e risiedano in Italia. A tale effetto occorre notare che *rappresentante* può essere persona diversa dal Superiore; che il Concordato richiede nel rappresentante la qualità di cittadino italiano e non di nato in Italia; e che

la cittadinanza italiana può acquistarsi in uno dei modi previsti dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, modificata colla legge 31 gennaio 1926, n. 108.

Vi sono tra gli Ordini detti *mendicanti* alcuni (Cappuccini, Minori, ecc.), ai quali il diritto canonico vieta di avere la proprietà di qualsiasi bene ed anche delle case di residenza, la proprietà delle quali viene quindi riservata alla Santa Sede. In tali casi sarà concesso agli Ordini l'indulto pontificio perchè possano acquistare l'uso a tempo indeterminato delle dette case, rimanendo proprietaria la Santa Sede. Di tale riserva sarà fatta espressa menzione nell'atto di trasferimento degli immobili e ne sarà presa nota nella voltura catastale e nell'atto di trascrizione nell'Ufficio delle Ipoteche.

Altre speciali norme potranno darsi, caso per caso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, tenendo presente anche il disposto del canone 1501 del *Codex iuris canonici* (1).

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi, 6 febbraio 1930.

A. E. M. Card. Lépicier, O. S. M., *Prefetto.*

L. ✠ S.

Vinc. La Puma, *Segretario.*

NOTE DI GIURISPRUDENZA CIVILE ED ECCLESIASTICA

Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2233, che dà facoltà al pubblico ministero di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 17 gennaio 1930, n. 64) (2).

Art. 1. – La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati negli articoli 60 e 62 del Codice civile a contrarre matrimonio è delegata al procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

La facoltà di dispensare dagli impedimenti indicati negli articoli 57 e 59, nn. 2 e 3, del Codice civile è delegata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Art. 2. – Quando i richiedenti non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa Corte d'appello o dello stesso Tribunale, il procuratore generale o il procuratore del Re al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal procuratore generale o dal procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'altro richiedente.

(1) Che riguarda le soppressioni di enti ecclesiastici, e dispone che i loro beni *fiunt persona moralis ecclesiasticae immediate superioris.*

(2) Il decreto ha lo scopo di rendere più sollecita la prassi per la dispensa civile da impedimenti civili, fin qui riservata al Re. L'articolo 60 riguarda la cognazione legale, il 62 l'*impedimentum criminis*; l'articolo 57 l'anno di vedovanza; i nn. 2-3 dell'articolo 59 la consanguinità e affinità.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re dell'ultima loro residenza nel Regno. Se non abbiano mai avuto residenza nel Regno, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re di Roma.

Art. 3. – Contro il diniego della dispensa è ammesso in tutti i casi il richiamo al Ministero della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 20 gennaio 1924, col n. 79).

Capo I. – Nomine a uffici e benefici ecclesiastici. Art. 1. La notificazione concernente la persona da nominare Arcivescovo, Vescovo diocesano o Coadiutore *cum iure successionis* è fatta per la via diplomatica al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale, compiute le pratiche di sua competenza e udito, ove del caso, il Consiglio dei Ministri, fa pervenire le opportune comunicazioni alla Santa Sede per la medesima via.

Art. 2. La istanza con la quale gli Arcivescovi, i Vescovi ed i Coadiutori *cum iure successionis*, dopo avvenuta la nomina, chiedono che sia stabilito il giorno per la prestazione del giuramento di fedeltà di cui all'articolo 20 del Concordato, è diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Il Ministro medesimo assiste al giuramento.

Della prestazione del giuramento si redige processo verbale che è sottoscritto dal Prelato giurante e dal Ministro per la giustizia.

I processi verbali di prestato giuramento sono conservati presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 3. La comunicazione della nomina degli ecclesiastici investiti di beneficî aventi cura d'anime e dei loro coadiutori *cum iure successionis* è fatta per iscritto con lettera raccomandata dagli Ordinari diocesani al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Il Procuratore generale del Re, appena pervenutagli la comunicazione, ne dà avviso con lettera raccomandata all'Ordinario diocesano, indicando il giorno della ricevuta comunicazione.

Il termine di trenta giorni fissato perchè la nomina abbia corso, decorre dal giorno successivo a quello in cui il Procuratore generale ha ricevuto la comunicazione della nomina.

Entro tale termine devono pervenire all'Ordinario diocesano le eventuali osservazioni del Procuratore generale del Re. Se l'ultimo giorno del termine è festivo, il termine medesimo s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Art. 4. Il Procuratore generale del Re comunica all'Ordinario diocesano competente le sopravvenute gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero spirituale nella sede, che rendano dannosa la permanenza nella sede stessa di un ecclesiastico investito di beneficio curato, e ne informa in pari tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'Ordinario diocesano, d'accordo con il Procuratore generale del Re, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per rimuovere gli inconvenienti segnalati.

Qualora, entro tre mesi dalla fattagli comunicazione, l'Ordinario diocesano non adotti provvedimenti idonei, il Procuratore generale del Re ne riferisce al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Il Ministro per la giustizia informa la Santa Sede della divergenza e prende gli opportuni accordi per la risoluzione della medesima a termini dell'articolo 21 del Concordato.

Art. 5. Per l'esercizio del diritto di presentazione spettante a Sua Maestà il Re d'Italia per le nomine dei canonici del Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto indica con lettera confidenziale al Cardinale Vicario di Sua Santità il nome dell'ecclesiastico che si intende presentare.

Qualora il Cardinal Vicario abbia eccezioni da opporre contro la persona indicata, le fa conoscere al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La presentazione formale dell'ecclesiastico è fatta con decreto Reale.

Art. 6. La partecipazione della nomina, di cui all'articolo 26 del Concordato, è data dall'autorità ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, se trattasi di beneficio maggiore, od al Procuratore generale del Re della Corte d'appello, se trattasi di beneficio minore.

Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della provvisione ecclesiastica o, nei casi indicati nel precedente articolo 3, entro un mese dal giorno in cui la nomina è divenuta definitiva.

Capo II. – Istituti ecclesiastici ed enti di culto. Sezione I. *Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.* Art. 7. Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di erezione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.

Nei casi contemplati negli ultimi due commi dell'articolo 4 della legge, la domanda al Ministro è diretta dal legittimo rappresentante dell'ente e deve essere corredata del provvedimento da riconoscere agli effetti civili e di tutti i documenti che valgono a giustificarlo.

Art. 8. Il riconoscimento della personalità giuridica degli Ordini e delle Congregazioni, delle Provincie e delle Case religiose è concesso su domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata:

a) dei documenti atti a comprovare che le persone le quali le rappresentano giuridicamente e di fatto nel Regno hanno la cittadinanza italiana e sono domiciliate nel Regno;

b) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione (1), dal quale risulti che l'Ordine o la Congregazione è di diritto Pontificio;

c) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine o la Congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali risulti che l'attività della Provincia è limitata al solo territorio dello Stato, dei Possedimenti e delle Colonie, senza pregiudizio dell'attività, che la stessa Provincia può svolgere in luoghi di missioni;

d) per le Case, dei documenti comprovanti la capacità di acquistare e possedere, secondo le regole particolari dell'Ordine o della Congregazione a cui appartengono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni immobili. Ove l'Ordine a cui appartengono non sia già riconosciuto nel Regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso è di diritto Pontificio.

Per il riconoscimento della personalità giuridica delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose, anche estere, basta che la domanda del legittimo rappresentante sia corredata da un certificato della Santa Sede che attesti la esistenza canonica della Casa e della Procura.

Art. 9. Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle Associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, lettera *a*).

Art. 10. Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, è domandato dall'Ordinario diocesano mediante istanza diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'istanza deve essere corredata dei documenti atti a provare:

a) che la chiesa è stata dedicata al culto divino;

b) che è fornita dei mezzi sufficienti per provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura.

Per le chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi deve ritenersi dotazione sufficiente la rendita che ora il Fondo per il culto corrisponde ad ognuna di esse.

Art. 11. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi può essere fatta, oltre che dall'Ordinario diocesano, anche dal rappresentante della rispettiva Associazione o Provincia o Casa religiosa civilmente riconosciute.

La domanda del rappresentante di cui sopra deve essere approvata dalla competente superiore Autorità ecclesiastica.

Art. 12. Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle chiese indicate nei due precedenti articoli è trascritto in un apposito registro che sarà istituito presso ogni Procura generale del Re di Corte d'appello.

Eseguita la trascrizione del decreto, il Procuratore generale del Re or-

(1) Basta, com'è noto, il *decretum laudis* (c. 488, 3°).

dina che la chiesa sia consegnata al rappresentante della medesima. L'ordine è senz'altro esecutivo in confronto di chiunque. Della consegna si redige processo verbale in triplice esemplare, che conterrà l'inventario degli oggetti mobili, con particolare menzione di quelli che hanno pregio storico e artistico.

Art. 13. La dotazione delle chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi graverà sul patrimonio del Fondo per il culto o del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma e sarà costituita dopo sentito il parere dei rispettivi Consigli di amministrazione indicati nell'articolo 57.

Tale dotazione è determinata col decreto di riconoscimento o con posteriore decreto da emanarsi dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto in base alla media degli assegni corrisposti nel triennio 1926–1928 per ufficiatura, spese di culto e adempimento di pie fondazioni, al rettore della chiesa o all'ente concessionario della medesima ed è costituita mediante un assegno obbligatorio sul bilancio dell'Amministrazione dotante.

Art. 14. Il riconoscimento della personalità giuridica e la consegna della chiesa ai sensi dell'articolo 12 non pregiudicano l'azione per il rimborso delle spese di manutenzione e conservazione dell'edificio e della suppellettile, che fossero state anticipate dal Fondo per il culto in luogo del concessionario, con riserva di ripeterle dal concessionario medesimo.

Fino al riconoscimento ed alla consegna suddetta continueranno ad aver vigore le convenzioni relative alle concessioni attuali.

Art. 15. Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'articolo 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Art. 16. La domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle Confraternite ed, in genere, delle Associazioni laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che già non la posseggano, è proposta dal loro rappresentante al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda deve essere corredata:

a) dell'atto costitutivo dell'Associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'assenso dell'Autorità ecclesiastica;

b) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'Associazione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento di essa.

Le Confraternite, per tutto quanto non è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento, sono rette dai propri statuti approvati con decreto Reale.

Art. 17. Il rappresentante può chiedere, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie.

La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti:

a) che è intervenuta ovvero che non è intervenuta l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica;

b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a scopi di culto;

c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato

Nulla è innovato rispetto agli enti ecclesiastici che potevano essere riconosciuti anche anteriormente alla entrata in vigore del Concordato.

Sezione II. *Autorizzazione per gli acquisti di beni.* Art. 18. Ai fini de la autorizzazione prescritta dall'articolo 9 della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re della Corte d'appello, corredandola dei documenti necessari.

L'Ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che ritenga opportune per completare l'istruttoria della domanda, e sentita l'Autorità ecclesiastica, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere.

Deve essere sempre sentito anche l'avviso del Regio prefetto della Provincia, in cui l'istituto o l'ente ha sede.

Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento agli effetti civili, la domanda per accettare può essere presentata anche dall'Ufficio per gli affari di culto.

Art. 19. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, quando creda che la domanda per l'acquisto debba essere in tutto od in parte respinta, sente il parere del Consiglio di Stato, prima di promuovere il decreto Reale.

Art. 20. Qualora, in difformità del parere del Consiglio di Stato, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che la domanda di autorizzazione non debba essere accolta, sia in tutto che in parte, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

Art. 21. I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell'articolo 9 della legge a favore di istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura, ed i procuratori del registro, ai quali sia fatta denunzia di atti contenenti qualche liberalità a favore degli enti medesimi, devono, entro trenta giorni dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dall'avvenuta denunzia, darne avviso al rappresentante dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano.

Art. 22. Non è necessaria l'autorizzazione per l'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta.

Tuttavia il seguìto acquisto deve, a cura di chi rappresenta l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'Ufficio per gli affari di culto.

Sezione III. *Tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.* Art. 13. Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'articolo 12 della legge, il rappresentante dell'ente deve trasmettere la domanda, corredata del parere dell'Autorità ecclesiastica e di tutti gli altri documenti giustificativi, all'Ufficio per gli affari di culto.

L'Ufficio suddetto, completata, ove occorra, l'istruttoria, invia tutti gli atti con il proprio parere motivato al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, eccettuati i casi previsti nell'articolo 25.

Art. 24. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere udito il Consiglio di Stato sempre che si chieda la vendita a trattativa privata di beni mobili ed immobili per un valore eccedente le lire 75.000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato, quando si tratta di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 150.000, od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le lire 300.000, o quando si tratta di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge se il valore ecceda le lire 300.000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Art. 25. Spetta all'Ufficio per gli affari di culto di provvedere in ordine alle domande per l'autorizzazione alla vendita di beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le lire 100.000, e per l'autorizzazione, entro i limiti della somma sopra designata, a compiere tutti gli altri atti e contratti indicati nell'articolo 13 della legge.

Lo stesso Ufficio, nei casi di urgenza o di evidente utilità, può autorizzare la alienazione di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le lire 20.000.

Il provvedimento è notificato con lettera raccomandata a chi ha avanzato la domanda.

Art. 26. Nei casi, nei quali il beneficio sia vacante o sottoposto a sequestro, provvede sempre il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 27. Per la vendita ai pubblici incanti di beni mobili od immobili debbono osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salve le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

Art. 28. Entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione a termini dell'articolo 25, è data facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto avverso i provvedimenti degli Uffici per gli affari di culto.

Art. 29. Gli atti e contratti indicati nell'articolo 13 della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'Ufficio per gli affari di culto per l'approvazione.

Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con proprio decreto, sentito l'Ordinario diocesano, negare l'approvazione ai detti atti e contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 30. Ove sia accertata la cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'Autorità ecclesiastica, può disporre che al rappresentante dell'ente si

aggiunga come coadiutore altra persona, oppure ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie.

In quest'ultimo caso l'amministrazione è tenuta dall'Ufficio per gli affari di culto o direttamente o a mezzo di un proprio delegato, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 66 e seguenti.

Art. 31. La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio ecclesiastico è dall'Ordinario diocesano comunicata, entro otto giorni, all'Ufficio per gli affari di culto.

Uguale notizia al medesimo Ufficio deve dare il podestà del Comune in cui ha sede il beneficio, non appena venga a conoscenza della vacanza.

L'Ufficio per gli affari di culto prende subito gli accordi necessari con l'Autorità ecclesiastica per assistere alle operazioni di consegna dei beni beneficiari.

Art. 32. La presa di possesso delle temporalità da parte dell'Autorità ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'Ufficio per gli affari di culto.

In casi eccezionali la delega può essere data al cancelliere della pretura territorialmente competente o al segretario del Comune del luogo ove ha sede il beneficio.

Deve compilarsi in contradittorio degli aventi diritto regolare processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei beni e lo stato, accertato, ove occorra, anche con perizia, in cui essi si trovano, nonchè l'elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Ove si trovino oggetti d'arte, carte o libri di valore storico od artistico, se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia al Ministero della educazione nazionale agli effetti delle leggi concernenti le norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti.

Se risultino danni, l'Ufficio suddetto coadiuva l'Autorità ecclesiastica per ottenerne dai responsabili la riparazione in un congruo termine, ovvero il pagamento dell'importo e per promuovere, ove del caso, l'azione giudiziaria.

Il processo verbale è redatto in triplice esemplare, uno dei quali è con servato presso l'Ufficio per gli affari di culto.

Sezione IV. *Fabbricerie e amministrazione delle Confraternite.* Art. 33. I Consigli d'amministrazione di cui all'articolo 29, lettera *a*) capoverso, del Concordato, o Fabbricerie sono composti di non meno di tre e di non più di sette membri effettivi, e di due membri supplenti.

Il numero dei componenti ogni Fabbriceria è determinato con decreto Reale, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica.

Art. 34. Le Fabbricerie sono rette da propri regolamenti approvati con decreti Reali, intesa l'Autorità ecclesiastica.

In mancanza di regolamenti propri le Fabbricerie sono rette dalle norme contenute negli articoli seguenti.

I regolamenti o statuti ora vigenti per le singole Fabbricerie devono, ove occorra, essere riveduti affinchè siano messi in armonia con le direttive concordatarie.

Art. 35. Fa parte di diritto della Fabbriceria l'Ordinario diocesano, il parroco, od il rettore della chiesa, od un loro delegato, secondo che si tratti di Fabbriceria di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice.

Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe della rispettiva parrocchia, o del Comune o frazione del Comune, e sono nominati, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale o abbiano una particolare importanza storica od artistica: dagli Uffici per gli affari di culto, per le altre.

I membri effettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 36. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Fabbriceria.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Fabbriceria parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 37. La Fabbriceria amministra i beni patrimoniali e avventizi che sono destinati alla conservazione e manutenzione, ai restauri della chiesa e all'esercizio del culto.

Art. 38. Fra i beni indicati nell'articolo precedente sono compresi:

a) i redditi di qualsiasi natura della chiesa e delle annesse fondazioni per la fabbrica e per il culto;

b) il prezzo di locazione delle sedie e dei banchi;

c) le somme raccolte od offerte per l'esercizio del culto.

Art. 39. Spetta alla Fabbriceria provvedere:

a) alla tutela dei diritti relativi ai beni patrimoniali e avventizi della chiesa;

b) alle spese di conservazione, manutenzione, decorazione, abbellimento, restauro della chiesa;

c) alle spese di ufficiatura e di culto, al rifornimento degli arredi sacri, delle suppellettili e di quant'altro è necessario al culto;

d) a tutte quelle altre spese alle quali sia eventualmente tenuta secondo i regolamenti e le consuetudini, così per la casa canonica e gli edifici annessi, come per altri fini.

Art. 40 (1). La Fabbriceria non può ingerirsi in tutto ciò che spetta al ministero spirituale e specialmente:

a) nell'esercizio del culto nella chiesa e, fra l'altro, in ciò che concerne l'elemosina di messe tanto legatarie, quanto manuali;

b) nel modo e nel tempo di suonare le campane e nella cura dell'ordine della chiesa;

c) nello stabilire il modo con cui possono farsi nella chiesa le collette, le denunzie e gli altri atti che in qualunque modo hanno attinenza con il culto divino e con l'ornamento della chiesa;

d) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione della comunione, del pulpito, dell'organo, della cantoria, delle

(1) Gli articoli 40 e 41 sono la traduzione letterale dei can. 1184 e 1185 del Codice.

sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine e, in genere, delle altre cose che attengano all'esercizio del culto;

e) nell'ammettere in uso, o nel togliere dall'uso le suppellettili ed arredi sacri e quant'altro serve al culto e all'ornamento della chiesa e della sagrestia;

f) nella scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e di tutti gli altri documenti concernenti il beneficio.

Art. 41. La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dell'organista, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonchè la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorità dell'Ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.

Art. 42. La nomina del presidente è fatta, su proposta della Fabbriceria, fra i membri della medesima, dal Minisitro per la giustizia e gli affari di culto o dall'Ufficio per gli affari di culto, secondo la competenza stabilita nell'articolo 35, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica.

La Fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.

Tanto il presidente, quanto il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 43. Il presidente rappresenta la Fabbriceria, compie tutti gli atti conservativi dei diritti relativi ai beni della chiesa, compila il bilancio preventivo che poi presenta all'approvazione della Fabbriceria, provvede alle spese inscritte in bilancio ed a quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla Fabbriceria; esegue le deliberazioni della stessa e prende di sua iniziativa quelle di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica nella prima adunanza successiva della Fabbriceria.

Il presidente convoca la Fabbriceria tutte le volte che lo ritenga necessario e quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I fabbriceri sono tenuti ad intervenire alle adunanze; quando, senza giustificato motivo, si rendano assenti per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e debbono essere sostituiti.

Art. 44. Il tesoriere riscuote le rendite, annota nei registri le entrate e le spese, compila l'inventario dei beni mobili ed immobili appartenenti alla chiesa, cura la conservazione dell'archivio ed è personalmente responsabile della tenuta dei registri e della regolarità dei conti.

Provvede ai pagamenti secondo gli ordini che riceve in iscritto dal presidente ed ha l'obbligo di presentare, entro il primo trimestre dell'anno seguente, alla Fabbriceria, il rendiconto delle entrate e delle spese coi documenti giustificativi.

Art. 45. La Fabbriceria:

a) approva ogni anno il bilancio preventivo ed il rendiconto;

b) delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

c) autorizza, di volta in volta, il presidente ad eseguire spese non

prevedute nel bilancio e ratifica le deliberazioni di urgenza da lui prese a norma dell'articolo 43.

Art. 46. Il presidente della Fabbriceria presenta all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano, e, quando questi ne sia il presidente, alla competente superiore Autorità ecclesiastica, il bilancio preventivo ed il rendiconto, appena siano approvati dalla Fabbriceria.

L'Ufficio suindicato li esamina e, d'intesa con l'Ordinario diocesano, o, qualora questi sia presidente, con la competente superiore Autorità ecclesiastica, procede all'approvazione o meno di essi.

Contro il provvedimento relativo è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Copia del bilancio e del rendiconto, dopo approvati, è inviata all'Ordinario diocesano, quando l'approvazione sia avvenuta in seguito a variazioni degli stessi.

Art. 47. Le Fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli Uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, salvi i casi di urgenza.

La vigilanza include la facoltà di ordinare e promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni e quegli altri provvedimenti che si ritengano più convenienti ed efficaci, per il buon andamento delle Fabbricerie.

Art. 48. Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione delle chiesa o la Fabbriceria per qualsiasi motivo non sia in grado di funzionare, l'Ufficio per gli affari di culto ne riferisce prontamente al Ministro per la giustizia.

Può, anche, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, nominare un commissario temporaneo, con l'incarico di procedere, con la maggior sollecitudine, a regolarizzare l'amministrazione e ad accertare in via amministrativa gli eventuali danni a carico dei fabbricati e ad adottare o promuovere i provvedimenti conservativi che ravvisi necessari.

Art. 49. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, può, udito il Consiglio di Stato, sciogliere la Fabbriceria, affidando l'amministrazione della chiesa ad un commissario straordinario.

La gestione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabili in casi eccezionali fino ad un anno, entro il quale termine la Fabbriceria deve essere ricostituita.

Art. 50. Le disposizioni relative alla tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, contenute nel Capo IV della legge e nel presente regolamento, si applicano alle Fabbricerie.

Art. 51. In qualunque tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, sentita l'Autorità ecclesiastica, far dichiarare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, la nullità di atti o deliberazioni di una Fabbriceria, che contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 52. Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le Confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

S'intendono sostituiti il Ministero della giustizia e degli affari di culto e gli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, rispettivamente, nelle attribuzioni ora demandate al Ministero dell'interno ed alle Amministrazioni provinciali dipendenti dal medesimo (1).

Art. 53. Il bilancio preventivo ed il rendiconto delle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, sono trasmessi annualmente, per l'approvazione, all'Ufficio per gli affari di culto.

Contro il diniego di approvazione è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla partecipazione del relativo provvedimento.

Art. 54. Le Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto sono soggette per la vigilanza e la tutela alle stesse norme stabilite per le Fabbricerie, limitata l'intesa con l'Autorità ecclesiastica a quanto concerne gli scopi di culto, ai termini dell'articolo 17 della legge.

Art. 55. Con separato regolamento saranno dettate le norme per la gestione contabile delle Fabbricerie e delle Confraternite indicate nell'articolo 52, soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Capo III. – Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto. Art. 56. L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione, indicato nell'articolo 18 della legge, costituisce un fondo a disposizione del Ministro per la giustizia e gli affari di culto che lo eroga a mezzo della Direzione generale dei culti per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

Il progetto del bilancio delle entrate e delle spese relative a tale patrimonio è predisposto dalla Direzione generale del Fondo per il culto, di concerto con quella dei culti.

Nulla è innovato per quel che riguarda le rendite del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

Art. 57. Il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, indicato nel comma 3° dell'articolo 19 della legge, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'Autorità ecclesiastica.

Di entrambi i Consigli fanno parte di diritto i direttori generali degli Affari di culto e del Fondo per il culto presso il Ministero della giustizia e il direttore generale dell'Amministrazione civile prisso il Ministero dell'interno, o chi li sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto è proposto di concerto con il Ministro per le finanze.

Nello stesso Regio decreto di nomina dei membri dei suindicati Con-

(1) Richiamiamo l'attenzione su la presente innovazione, ch'è di grande importanza pratica.

sigli è designato il membro cui sono attribuite le funzioni di presidente del Consiglio.

I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Mancando entro un biennio un membro, quello nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio.

Le deliberazioni dei Consigli sono prese con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, ha la prevalenza quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale del Fondo per il culto, designato per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, compie l'ufficio di segretario nelle adunanze del Consiglio, e ne conserva gli atti.

Art. 58. Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto:

1° le transazioni, qualunque ne sia il valore;

2° le disposizioni di carattere contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle relative a riversibilità od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi;

3° i provvedimenti concernenti alienazioni di beni immobili e investimenti di capitali;

4° i provvedimenti relativi alla ufficiatura e alla dotazione delle chiese;

5° la destinazione dei fabbricati ex monastici;

6° tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente di sottoporre al suo esame.

Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti, le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto Fondo.

È inoltre demandato al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei reclami concernenti le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le spese di culto.

Le deliberazioni di ambedue i Consigli, salvo quelle concernenti i reclami indicati nel capoverso precedente, per diventare esecutive devono essere munite del visto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 59. Gli Uffici per gli affari di culto costituiti presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello per l'esercizio, a termini dell'articolo 21 della legge, delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto, sono formati di personale facente parte di un ruolo separato da quello del personale dell'Ordine giudiziario.

A tali Uffici spetta di occuparsi unicamente della trattazione degli affari aventi per oggetto materia di culto, esclusa qualsiasi ingerenza nei servizi giudiziari.

Art. 60. Spetta agli Uffici per gli affari di culto di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale delle rispet-

tive Corti d'appello esercitino la loro attività conformemente alle leggi ed ai regolamenti.

Quando vengano a conoscenza di irregolarità in proposito, ne riferiscono prontamente al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e possono anche adottare i provvedimenti conservativi consentiti dalla legge.

Art. 61. Oltre quanto è espressamente disposto da leggi ed altri regolamenti in vigore, nonchè dal presente regolamento, gli Uffici per gli affari di culto compiono le istruttorie relative a tutti gli affari in materia di culto.

Essi, inoltre, esercitano tutte le attribuzioni finora demandate ai prefetti, alle Giunte provinciali amministrative ed ai Subeconomati dei benefici vacanti relativamente agli istituti ecclesiastici o enti di culto di qualsiasi specie, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 62. Gli Uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo:

a) all'assistenza nelle operazioni di consegna dei beni beneficiari da eseguirsi ad ogni vacanza dell'ente a termini dell'articolo 30, 3° comma, del Concordato;

b) alla compilazione ed alla regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto;

c) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora in vigore, delle aziende speciali menzionate nell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

d) all'amministrazione delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro a termini dell'articolo 26 del Concordato.

Art. 63. In ogni Ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici, e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo.

Tale registro inventario deve contenere:

a) la specifica indicazione della natura dell'istituto ecclesiastico o dell'ente di culto;

b) la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente;

c) l'annotazione delle servitù, dei pesi e degli oneri di cui i beni sono gravati.

Art. 64. Un registro inventario, da compilarsi secondo le norme di cui al precedente articolo e contenente le stesse indicazioni, deve essere tenuto per le aziende speciali, delle quali è fatta menzione nell'articolo 62 lettera *c*) del presente regolamento.

Art. 65. Gli Uffici per gli affari di culto debbono annotare nel registro inventario, di cui ai precedenti articoli 62 lettera *b*), 63 e 64, le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti.

Art. 66. Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'articolo 26, 2° comma, del Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procederà alle relative operazioni. Ne informa anche l'Ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata.

Le operazioni devono eseguirsi in contraddittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco dei beni, in conformità a quanto dispone l'articolo 32, con la scorta dell'inventario di cui è cenno nell'articolo 62.

Art. 67. Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne è data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, si procederà giudizialmente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili del debitore, o delle somme a lui dovute, a norma dell'articolo 924 del Codice di procedura civile.

Art. 68. Contemporaneamente all'atto di presa di possesso è compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che l'investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità, se ne fa menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso.

Art. 69. Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con le altre occorrenti indicazioni, è notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinchè riconoscano e paghino all'Ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell'articolo 30, le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione è fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con la intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere.

Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.

Art. 70. Qualora la rendita del beneficio consista in prestazione fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di possesso per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione è fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.

Art. 71. I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'Ordinario diocesano, sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica.

Per la concessione in affitto a trattativa o licitazione privata è necessaria la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 72. Gli esperimenti d'asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'Ufficio per gli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si trovano i beni, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della loro esecuzione dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 73. Gli affitti non possono eccedere la durata di tre anni senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Non si possono riscuotere anticipazioni di fitto per oltre un anno.

Art. 74. Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'Ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della persona designata dall'Autorità ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalità, redigendo regolare processo verbale con le norme prescritte nell'articolo 66.

Al processo verbale è allegata copia del rendiconto della gestione.

Le spese occorrenti, sia per la presa di possesso che per la riconsegna delle temporalità, si comprendono fra quelle della gestione di sequestro e si considerano fra le passività della gestione stessa.

Art. 75. Le norme relative all'amministrazione dei benefici sotto sequestro si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la gestione delle aziende speciali di cui all'articolo 26, lettera *c*), del presente regolamento.

Capo IV. – Disposizioni generali e transitorie. Art. 76. I provvedimenti previsti nel presente regolamento, che comunque interessino anche altre Amministrazioni, sono adottati di concerto con i relativi Ministri.

Art. 77. L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una Confraternita è fatto d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Sino all'approvazione suddetta tutte indistintamente le Confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'articolo 52.

Art. 78. Gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici, contemplati nell'articolo 24, capoverso, della legge, conserveranno, anche se trasferiti ad altra sede o promossi, il diritto ad ottenere la liquidazione dei supplementi di congrua, delle aggiunte di anzianità ed in genere degli altri assegni costituenti il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza in base alle norme del cessato regime austro-ungarico.

Art. 79. Nello stesso decreto Reale di riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose possono essere indicati gli immobili dei quali le Associazioni medesime sono già in possesso e che a termini dell'articolo 29, lettera *b*), capoverso, del Concordato, debbono essere, dagli attuali intestatari, ad esse trasferiti.

Art. 80. Ai fini della disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge, i superiori delle Case e delle Comunità indicate nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, debbono comunicare al Ministero della giustizia e degli affari di culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti.

Art. 81. I funzionari e gli impiegati attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti, i quali debbono ai termini

dell'articolo 30 della legge costituire il personale degli Uffici per gli affari di culto, sono inquadrati nel nuovo ruolo di tale personale stabilito con il Regio decreto previsto dall'articolo 21 della legge stessa, col grado che attualmente ricoprono e relativa anzianità, e nel gruppo al quale appartengono.

Avvenuto l'inquadramento, si procede, nei limiti dei posti disponibili, e previo parere del Consiglio di amministrazione, alle promozioni fra i funzionari ed impiegati medesimi che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati statali per conseguire la promozione.

Ai posti che rimarranno disponibili si provvederà a norma dell'articolo 30, 1° e 2° capoverso, della legge.

Art. 82. Gli Economati generali dei benefici vacanti che continueranno a funzionare a termini dell'articolo 31 della legge, eserciteranno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni sin qui spettanti alle Prefetture ed alle Giunte provinciali amministrative relativamente alle Fabbricerie ed alle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.

Art. 83. La consegna dei patrimoni dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno, da farsi alla Direzione generale del Fondo per il culto, sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli Uffici per gli affari di culto continueranno ad eseguire tutte le relative operazioni di gestione.

I predetti Uffici, sotto la vigilanza della Direzione generale dei culti, osservate le disposizioni finora in vigore, in correlazione con le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, procederanno all'accertamento dei debiti e dei crediti nonchè a ogni altra operazione di gestione relativa alle cessate amministrazioni economali per quanto concerne i benefici vacanti, fino a completa liquidazione delle attività e passività.

I crediti e i debiti come sopra accertati saranno imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dei « Patrimoni riuniti ex economali », ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano, i pagamenti saranno effettuati mediante anticipazioni di fondi agli Uffici per gli affari di culto.

Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e l'avanzo netto della gestione sarà versato alla Direzione generale del Fondo per il culto in aumento del patrimonio dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Art. 84. Non sono più in vigore le disposizioni particolari già vigenti nelle nuove Provincie in virtù delle quali la rappresentanza e la difesa del patrimonio dei benefici ecclesiastici e delle chiese erano affidate alla Regia avvocatura erariale.

QUESITI MINORI

8.– Se diasi appello dalla sentenza della Curia generalizia che decreta la dimissione d'un religioso di voti perpetui, a norma del canone 665.

R. V'è qualche autore che sta per l'affermativa, tra gli altri il Padre Matteo da Coronata, che indica a proposito il canone 1599, § 1; 1°: « Sacra Romana Rota indicat in secunda instantia causas quae a *quorumvis Ordinariorum* tribunalibus in primo gradu diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellatione, legitimam deferantur ». Ma, tutto ben ponderato noi stiamo per la negativa; dato il disposto esplicito del canone 666, che obbliga il « Tribunalis praeses », a inviare « quamprimum sententiam et omnia acta processualia ad Sacram Congregationem de Religiosis »: dunque non v'è tramite intermedio, neppure per la Sacra Romana Rota: quindi esula nel caso ogni diritto di *appellatio legitima.*

E invero, nel Codice, proprio a principio del titolo *de Judiciis*, abbiamo dei canoni preliminari e quindi pregiudiziali, di cui il canone 1555, § 3 dichiara: « In iudicio pro dimissione religiosorum serventur praescripta canonis 654–668 »: qui dunque si *amanda* dal libro *de Judiciis* tutta la procedura, per tutto quello che in quei canoni 654–668 non è espressamente, salvato. Ora l'unica parte che quei canoni salvano è l'*istruzione* del processo, cioè la raccolta delle prove, com'è detto nel canone 664: « instruatur processus »; tutto il resto, costituzione del Tribunale, discussione della causa, prolazione della sentenza, e quanto la segue, è tutto sottratto alla ordinaria procedura e sottomesso unicamente ai canoni 654–668. Tale interpretazione diventa anche più evidente se si ricorre alla *fonte*, cioè al decreto *Cum singulas*, del 16 maggio 1911 « de methodo servanda in ferenda sententia expulsionis vel dimissionis ab Ordine vel Instituto Religioso »: il confronto mostra subito che il canone 664 prende unicamente il luogo del numero 8 del decreto, che sommariamente indicava: « Ut de conventi restate constet tales probationes afferendae sunt, quae animum viri prudentis moveant. Hae probationes desumi possunt ex rei confessione, ex depositione duorum saltem testium fide dignorum iuramento firmata atque aliis adminiculis roborata, et ex authenticis documentis ». A questo schema sommario ben a ragione il legislatore ha sostituita l'indicazione del copioso svolgimento ch'è nel titolo 10°, *de probationibus*, del libro IV del Codice.

Ad ogni modo l'accenno del canone 664, non può estendersi ai *remedia iuris contra sententiam*, poichè in questo caso del processo dimissorio *lex eplicite cavet*, ed è quindi a norma del canone 1555, § 3 da starsi unicamente al canone 666, il quale dalla sentenza non ammette appello, anzi neppure proprio ricorso, ma solo la sospende automaticamente fino alla *revisione*, competente *in ogni caso*, anche – supponiamo – contro la volontà del condannato, a questa potesse supporsi, e da farsi unicamente dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

Anche qui è decisivo il confronto con la fonte: il decreto infatti, statuiva: « 15. Curia seu Tribunal, diligenter perpensis etc. ..... sententiam expulsionis vel dimissionis professe poterit; quae tamen *si* condemnatus intra decem diem a sententiae *notificatione* rite *ad Sacram Congregationem de Religiosis appellaverit* (si noti bene che nel 1911 la Sacra Romana Rota era costituita e funzionava già egregiamente) exsecutioni demandari nequit, donec per eamdem Sacram Congregationem iudicium latum fuerit ». Il canone 666 sostituisce invece la revisione, per dir così, automatica della sentenza *in ogni caso*, indipendentemente da qualsiasi atto del condannato: che non accenna neppure alla *notifica* della sentenza al medesimo, che con tale sistema diventa evidentemente inutile.

Nella contraria interpretazione il canone 666 introdurebbe una complicazione inutile invece che una semplificazione, com'è chiaramente l'intento del legislatore, già enunciato nel proemio del decreto del 1911: « Cum singulae praescriptiones ad solennitates a iure statuit ad ferendam sententiam expulsionis vel dimissionis..... commode servari nequeant, huic Sacrae Congregationi opportunum visum est alias statuere praescriptiones *magis expeditas* et hodierni temporis circumstantis meluis accommodatas » (si aveva già infatti il precedente del *Maxima cura*, circa l'amozione o remozione *amministrativa*). Invece nella contraria interpretazione, la sentenza di dimissione dovrebbe notificarsi al reo, appellarsi, da questi in Sacra Romana Rota, ottenersi la seconda conforme, ed esperirsi, se del caso, la Segnatura Apostolica; quindi, formatasi la *res iudicata* irreformabile, presentarsi con tutti gli atti processuali alla Sacra Congregazione dei Religiosi per la conferma e il mandato esecutivo. Altro che procedura *magis expedita !*

Comunque sia, « non de legibus iudicandum, sed secundum leges »: e sul tenore di queste ci sembra non possa ormai cader dubbio alcuno.

9. – Titiae virgini per stuprum defloratae licetne media sumere aut actus ponere quorum vi semen expellatur quamprimum.

R. Affirmamus, cum Lehmkuhl, *Theol. moral.*[12], I, 1013; Genicot, *Theol. moral.*[10], I, 378-*bis*; Noldin Schmitt, *De sexto praecepto*[22], n. 69-*c*. Ratio est quod damnum iniustum virgini (atque idem dic de coniugata quae ab adultero per vim opprimitur) illatum in actu deflorationis, perseverat, et augescit immo per periculum, fecundationis illicitae; igitur vim praesentem et iniustam, perseverantem in suo effectu, vi expellere licet. Quae in contrarium obiicit Merkelbach, O. P., *Quaestiones de castitate et luxuria* (2°, pag. 38), nempe « quod homo in semen dominium non habet »: quod « semen iam est in pacifica possessione loci sui », quod « iniuria est contra genus humanum et bonum commune, expellere semen a sede sua finali a natura ad hoc destinata », quod « iam cessant opus hominis, et incoepis opus naturae, quod abrumpere non licet » non sunt ad rem, non enim percutiunt fundamentalem iniustitiam a qua res incoepit, unde sequitur iniustam aggressionem perseverare, nulloque igitur modo rem esse de pacifica possessione, quae cum aggressione non componitur. Et notetur agi in casu de iniustitia substantiali, non quoad modum tantum: uti esset, v. g., si maritus, qui « corporis mulieris unus potestatem habet » (I *Cor.*, VII, 4), debitum peteret *modo* innesto,

v. g. contra virtutem temperantiae, aut caritatis in mulierem; quo in casu, cessante iniustitia substantiali, agnosci nequit uxori legitimae facultas expellendi; quod esset substantialiter iniustum in futurum hominem.

BREVI RISPOSTE

1. – Il delitto di sostituzione di infante, punito anche dal Codice penale non è peccato *riservato*: nè può trarsi a questo significato il canone 2354. Anche nelle Decretali (c. 9, X, 5, 38) costituiva un delitto soggetto a pene arbitrarie. Però l'assoluzione sacramentale di questo caso offre gravi difficoltà, per l'obbligo di compensare *pro viribus* i danni già sofferti da ambedue gli infanti per la sostituzione, e di prevenire i futuri, fra i quali non è da escludersi il pericolo d'un fidanzamento tra germani. Diciamo *pro viribus*, perchè « ad impossibile nemo tenetur ».

2. – Il confessore che ha *certamente* data una soluzione invalida, per mancanza di giurisdizione, cui non possa concorrere neppure il canone 209, se lo ha fatto in mala fede, tanto da verificarsi il *praesumpserit* del canone 2366, incorre la sospensione *a divinis*, non riservata. In ogni caso il penitente può essere lasciato (se lo è, come deve supporsi) in buona fede, per cui la prossima confessione opererà *indirecte* anche sui peccati che non accusa perchè crede di essere stato assolto. Se per caso il medesimo penitente torna dal medesimo confessore, fornito questa volta delle facoltà necessarie, questo sarebbe in sè obbligato a provocare una nuova accusa per la diretta assoluzione, il che può fare senza turbarne la buona fede: per esempio, dicendogli: « intendi ancora accusarti dei peccati della vita passata, anche già confessati, contro questa o quella virtù », ecc.

3. – Chi prevede sicuramente, per esempio, per difficoltà di lingua, di non intendere bene la confessione di un dato penitente, pur essendo munito di tutte le facoltà per confessare, deve astenersi dal confessare finchè sia disponibile *hic et nunc* altro confessore senza tale difetto. Nè vale il dire che la confessione è integra da parte del penitente: ciò basta alla validità, ma non alla liceità da parte di chi confessa, che deve, e nel caso non può, essere un *fidelis dispensator* (I *Cor.* IV, n. 2).

4. – La nomina di un vice–parroco fatta dal vescovo senza avere prima sentito il parroco, come vorrebbe il canone 476, § 3, non è *per sè* invalida, poichè esisteva quasi dappertutto la consuetudine contraria, di fare cioè a meno di tale interpellanza, e il canone 5 autorizza il vescovo a seguirla ancora: *può* infatti un vescovo trovar gravoso, nelle particolari circostanze di tempo e luogo, indurre e seguire la nuova norma, come prevede il canone suddetto.

CRONACA ECCLESIASTICA

Lettere Pontificie. – Con chirografi pontificii il Santo Padre: in data 6 febbraio, rispondendo al card. Bisleti, che gli aveva annunziato d'aver costituita una Commissione per la riforma delle norme circa il conferimento dei gradi accademici nelle discipline sacre e pel riordinamento delle Facoltà

ecclesiastiche di Teologia Filosofia e diritto (1), esprime il « fiducioso desiderio che il lavoro verrà sollecitamente compiuto, sì da poter esserci presentato in forma di schema verso la fine del corrente anno scolastico », e dichiara « che le deliberazioni della Commissione stessa, una volta da Noi approvate e fatte Nostre siano obbligatorie per tutte le Facoltà e Atenei ecclesiastici anche per Roma, nessuno eccettuato » (« A. A. S. », XXII, pag. 93). Con altri due chirografi, del 7 febbraio, accettava le dimissioni del card. Gasparri da Segretario di Stato, presentategli per accudire alla vasta opera della codificazione orientale, e nominava in suo luogo il Card. Pacelli (pag. 96–98).

Importantissima è la lunga lettera (« A. A. S. », XXI, pag. 664–669) inviata dal Santo Padre al Cardinale Arcivescovo di Toledo pel Congresso spagnuolo dell'Azione Cattolica, il 6 novembre. Ripete il concetto che l'Azione Cattolica, quanto alla sostanza, ha origine dall'Apostolato, sebbene quanto alla forma si sia concretata ai nostri tempi: risponde alla necessità di coadiuvare all'opera degli ecclesiastici, e di diffonderla ove il sacerdote da solo non può pervenire, nell'intento di diffondere il regno di Cristo. San Paolo *ad Philipp.*, c. IV, v. 3, indica già due gruppi di coadiutori e coadiutrici; i Pontefici sempre hanno imitato tali coadiutori, e il Santo Padre ha seguito l'esempio fin dalla sua prima enciclica. Ricordo di averne dato fino allora tale concetto, e di averlo ribadito più volte, nelle lettere all'episcopato polacco, e segnatamente in quelle al card. Bertram e al card. Van Roey. Ora a rimuovere ogni dubbio o sospetto, dichiara che tutte le organizzazioni economiche le quali fanno parte dell'Azione Cattolica, debbono seguire le norme di questa in tutto ciò che è Azione Cattolica, vera per quel che riguarda il benessere economico che promuovono, lo fanno con tutta loro libertà e responsabilità, i sacri pastori non possono disinteressarsene per quanto riguarda l'apostolato cristiano, e debbono vigilare onde siano sempre più informate dello spirito cristiano. Come non vuole condividere responsabilità economiche, neppure intende l'Azione Cattolica condividere responsabilità politiche, lasciando in proposito a tutti gli organizzati piena libertà, salvo s'intende, l'obbligo di subordinarne gli intenti alle leggi di Dio e della Chiesa. Innumerevoli sono d'altra parte i benefici che l'Azione Cattolica, informando del suo spirito tali organismi, arreca al bene sociale, preparando una eletta schiera di difensori dell'ordine e della moralità pubblica. Raccomanda in proposito la concordia, nel santo fine di diffondere il regno di Cristo: concordia che segue dall'obbedienza ai pastori ecclesiastici. In questi eccita lo zelo di informare sempre più alla perfezione della vita cristiana le anime dei soci istillando loro solida pietà, e profonda cognizione della dottrina e morale cattolica. Ciò principalmente per i giovani, nei quali va particolar-

(1) La presiede mons. Ernesto Ruffini, Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e Studi, la compongono il Padre De Stotzingen, Abate Primate dei Benedettini, e il Padre Sales, Maestro dei Sacri Palazzi Apostolici, mons. Talamo, Preside dell'Accademia di S. Tommaso, Padre Gemelli, Rettore dell'Università Cattolica di Milano, Padre Cordovani, Rettore del Collegio Angelico, Padre Lazzarini, Prefetto della Gregoriana, e i professori mons. Paschini, e Padre Maroto, dell'Apollinare, Padre Bea della Gregoriana, Padre Damen, di Propadanda, Padre Kurtscheid del Collegio internazionale O. F. M.

mente coltivato lo spirito di disciplina. Inculca pertanto l'organizzazione dell'Azione Cattolica nei vari gruppi, specie i giovanili, in tutte e singole parrocchie. Termina con una calda esortazione all'apostolato, la cui necessità è purtroppo manifesta a chi consideri da una parte i mali di cui soffre la società per mancanza di spirito cristiano, pel materialismo pagano e l'ignoranza religiosa in cui tanti versano: e dall'altra la scarsezza del clero che non può ormai arrivare dappertutto.

Il medesimo studio di favorire l'Azione Cattolica trasparisce anche dalle lettere inviate in risposta alle conferenze episcopali della Polonia (XXI, pag. 185), del Canadà (pag. 186), dello spirito missionario del Santo Padre, parlano per esempio le lettere al Vicario Apostolico dell' Uganda, nel 50° dall'inizio di quella missione santificata dal sangue di numerosi martiri (pag. 187) al card. Van Rossum, nelle sue nozze d'oro sacerdotali (pag. 627), alla signora Caterina Schynse, preside della Società femminile per le missioni cattoliche, in occasione dell'Esposizione vaticana della suppellettile missionaria, curata da detta Società nel Palazzo Vaticano nell'ottobre decorso (pag. 629). Sono ancora da segnalarsi la lettera al card. Hundain, di Siviglia, pel Congresso nazionale mariano (pag. 625) e al card. Ascalesi, per la consacrazione della nuova cattedrale di Messina, pure dedicata a Maria S.ma (pag. 626); all'arcivescovo di Praga, mons. Kordac, pel Congresso di studi orientali, inculcando la massima delicatezza e carità nel trattare le controversie coi fratelli separati (pag. 598), e all'abate Stehle, O. S. B., affidandogli l' organizzazione della Università Cattolica cinese, a Pekino (pag. 599). (*continua*).

RECENSIONI

Padre Coletti e il suo " prontuario gregoriano ".

P. Coletti O. F. M. ha pubblicato, coi tipi d'un editore torinese, un manuale dal titolo *Il canto gregoriano - Teoria e pratica*. Nella curiosa prefazione che l'A. vi premette, ci fa sapere che « si era dato d'attorno *per trovare brevi nozioni in lingua italiana*, che lo *mettessero a giorno del nuovo movimento melodico operato nella Chiesa dal S. Padre Pio X in poi* ». Non avendolo trovato, prende una risoluzione eroica, fabbricarselo — in fretta — con le sue proprie mani. « Presi a consultare, dichiara, il *Graduale S. R. Ecclesiae*, il *Liber usualis Missae et Officii*, il *Metodo compilato di canto gregoriano* del Sacerdote E. Ravegnani ed altri autori, estraendone quei concetti che fossero necessari al mio scopo ». Lo scopo erano le brevi nozioni in lingua italiana, un prontuario che mettesse sulle punte delle dita il bagaglio delle teorie gregoriane. Quali concetti esso abbia estratto dal *Graduale* e dal *Liber usualis* è un segreto che non solletica la nostra curiosità. Degli *altri autori* il prontuario ha rare tracce. Resta il *Metodo Ravegnani* alla cui *bellissima trattazione* l'A. manda gli studiosi che volessero saperne di più.

Dopo questo lusinghiero riconoscimento che P. Coletti fa del mio *Metodo*, e il fatto che lo abbia scelto fra gli altri per estrarne un prontuario, mi di-

spiace sinceramente di dover dir male di lui. Ma *amicus Plato*... E constato, con rammarico, che esso ha messo le mani nel sacco alla rinfusa, senza un ordine visibile, spizzicando e smanacciando e talora alterando il materiale dottrinale per scaraventarlo in fretta e furia in uno scartafaccio da mandare poi ad un editore compiacente e anzi generoso. Il mio *Metodo* ha servito da fondamento per la costruzione di altri manuali. Ma me ne era stato chiesto il permesso. Così un *Metodo* in lingua tedesca stampato a Gratz, era autorizzato a riprodurre gli esempi pratici. Ha poi riprodotto qualche cos'altro. Egualmente un *Metodo* in francese, di un P. Benedettino, stampato nel Belgio. Ma erano manuali ben fatti, e il mio sacrificio poteva considerarsi ricompensato. E passo sopra ad altri casi meno evidenti.

P. Coletti, a cui sembra mancasse la preparazione culturale, la capacità sintetica e la necessaria proprietà di locuzione per comporre un prontuario, non mi ha chiesto nulla, e con una furia e stile strapaesani ha devastato, senza costruire. Ne è balzato fuori un guazzabuglio informe di teoriche monche, oscure, spesso errate, che non raccomanda certo il nome di chi lo ha perpetrato. In questo manuale, chi sa, troverà frequente materia di ilarità; chi non sa non vi capirà nulla.

Vogliamo fare una incursione a traverso questo curioso *centonum* didattico? Di corsa, scavalcando molte minuzie.

Divideremo le 36 pagine in cui è esposta la teoria d'esecuzione in quattro parti: 1) una specie di prolusione; 2) sei specchietti e alcuni codicilli; 3) teoria sul ritmo; 4) battuta finale, cioè accenno ai *Modi*, Salmodie e alcune regole dimenticate prima, più un quadro sinottico che è un... prontuario degli specchietti. I paragrafi non portano numero.

L'A. ha dovuto *tener conto* di ALCUNE *forme di segni ritmici, date le* TANTE *edizioni contraddistinte da quei segni*. I segni ritmici non sono molti, l'A. li riporta tutti e li spiega a... rovescio. Si sa poi che le *tante* edizioni sono quelle di Desclée, che ne ha la privativa. P. Coletti, pur avendo nel suo prontuario sempre sotto mano questi segni ritmici a cui sembra particolarmente affezionato, dichiara che se ne può far senza e che « a saper con perfezione la propria parte si può cantar con arte ». Quando c'è la buona volontà e la salute, tutto è possibile. Nella prima parte divisionale l'A. insegna, a pag. 5: « Anticamente, da *la* a *sol* si usavano le lettere *A-B*... oppure le corrispondenti minuscole ». Già, nella seconda ottava però, e la doppia minuscola nella quarta ottava superiore. Per tutto esercizio di solfeggio riporta tre melodie: *Gaude Virgo - Salve Regina - Tota pulchra* le quali non difettano *di tratti di scala e degli intervalli più in uso*, e insegna di eseguire ciascuna nota « con largo respiro; meglio se espresse con piano-forte-piano ». Provare per credere. Mezz'oretta è sufficiente per ciascuna melodia, che ha quei tali *tratti di scala* ». Arrivano gli specchietti. L'episema verticale indica « una *certa* suddivisione ». I segni ritmici nei canti sillabici « non si riesce a farli con precisione ». Voleva dire che può esser non opportuno farli.

Il *quilisma* il nostro A. — chi sa perchè — lo annovera tra le note semplici. Il *Podatus* viene così chiarito in una nota: « il *Podatus* quando non indichi, per la sua posizione verticale, che una nota sia base o sostegno dell'altra, ricorda le sue due note come fossero i suoi piedi ». Dove è chiara solo la

posizione verticale. I piedi... lasciamoli lì. Il *torculus* « ha una progressione discendente che mette bene in rilievo l'ondulamento pieghevole di questo neuma ». Nel mio *Metodo,* V ediz., pag. 106, viene riportato un esempio di tre *torculi* discendenti. Progressione quindi discendente, che P. Coletti ha appiccicata come definizione al *torculus.*

I gruppi liquescenti « perdono la metà della forza »: misurazione esatta, basta tagliar bene a metà. Se poi la parola « deve profferirsi in tutta forza » (bere prima un *bitter* Campari) « le liquescenti non si adoperano ».

Seguono i codicilli. Prendiamone uno solo per brevità, la *mora vocis.* L'A. ne ha un'idea confusa, anzi errata. La trova infatti nel « *piccolo tratto* (episema) orizzontale e verticale posto sopra e sotto la nota ». Anche i lattanti gregorianisti delle nostre prime classi sanno che la trattina verticale è il segno di appoggio ritmico, quella orizzontale indica un rallentamento. Il quale non è ancora *mora vocis* che si verifica solo nella fermata (raddoppiamento di nota).

Nel capitolo *Movimento ed espressione* (non siamo ancora ufficialmente arrivati al ritmo, sebbene l'A. ne abbia sempre esposto gli elementi essenziali e sia già arrivato ai melismi) insegna che ad una esecuzione uniforme e pesante è da preferirsi l'altra « che sembra risentire un non so che di affettato ». Curiosa espressione didattica. Certo, tra due mali è meglio scegliere il minore; ma se si può evitare l'uno e l'altro? Tocca all'insegnante condurre gli allievi su la buona via. L'A. ha poi fatto ammenda sconsigliando il canto affettato a pag. 32.

Nel capitolo *Teoria sul ritmo* espone semplicemente il modo di analizzare la melodia nei suoi membri, inciso, mezza frase ecc. Nel conflitto fra accento grammaticale e appoggio ritmico, *omne tulit punctum,* « chi riesca a far coincidere l'accento grammaticale col tempo forte della battuta ». Basta volere, insomma, e stare allegri!

Saltiamo all'ultima parte. Vi troviamo subito, sotto i famosi versi relativi alle note caratteristiche dei *Modi,* questa prosa chiarificatrice: « La prima nota di ciascun tono indica la nota finale e spesso anche la fondamentale, ossia quella con cui la melodia incomincia ». Dove si vede che è possibile dire più spropositi che parole.

Nel capitolo *Alcune regole per cantar bene,* l'A. ci offre una sparata finale. Niente paura, il proiettile è un manicaretto gustoso che fa accelerare la circolazione del sangue. Ecco qua: « Guardarsi dal canto di gola, di naso e dalla voce tremolante, la quale può aver luogo unicamente nell'esecuzione del *Pressus,* del *Quilisma* e dello *Strophicus*; anzi, in questi tre casi, chi non riuscisse a far la voce tremola, non manchi almeno di emetterla con più forza ». E se non tremoli... Varrebbe la pena di intraprendere un viaggio estivo ad Arpino, S. Lorenzo (Frosinone) per sentire un saggio di queste esecuzioni tremolanti. Salvo che non ci toccasse la disillusione di assistere al surrogato del tremolo, cioè all'*emissione con forza* (chi più ne ha ne metta). Ma *almeno* (il caso disperato) *non mancherebbe.* La grande cautela con cui si enuncia la possibilità di un tenue oscillare delle note dello *strophicus,* qui si converte in un microbo epidemico, che disturba l'onesta tranquillità di altri due neumi.

Termino questa breve rassegna che potrebbe continuare. Ho preso con le molle qualche svarione fra i più cospicui: ma c'è ancora da pescare. Perchè

il pane didattico gregoriano sia appetitoso, digeribile e nutriente è necessario che sia fatto con farina ben macinata, passata al setaccio di selezione, e che una luce di chiarità la pervada e la fermenti. Ridurre la teorica gregoriana in pillole è forse ancor più difficile che farne una esposizione più ampia. E, scegliendo farina altrui, occorre una buona vista, un gusto selettivo e una virtù communicativa che non è di tutti.

Creda il Padre Coletti: quegli otto novizi, di cui nel manuale esso riporta, a titolo d'onore, nome e cognome, che lo hanno esortato alla stampa del suo « lavoruccio » partorito dall'« ardore di sbrigarsela in fretta » come esso dichiara nella prefazione, debbono essere, più che degli ingenui, dei giovani spiritosi.

Sac. E. Ravegnani.

FATTI DEL MESE

Il 5 febbraio fu attentato alla vita del Presidente del Messico, Ortiz Rubio, che riportò una ferita alla mandibola: altre persone intorno a lui rimasero ferite; lo sparatore arrestato dichiarò di non aver avuto complici: era fautore del candidato cattolico, Vasconcellos, caduto. L'anniversario della Conciliazione (11 febbraio) fu cordialmente celebrato in Italia: il « Foglio d'ordini » del Partito fascista, recava la dichiarazione che « lo Stato fascista riconosce alla Chiesa tutti i diritti che le derivano dalla sua divina missione »: nell'occasione fu conferito al cardinale Gasparri dal Re il Collare dell'Annunziata e altre grandi onorificenze di altri Stati segnalarono il ritiro dell'E.mo dall'alto ufficio di Segretario di Stato. – Il presidente della Repubblica austriaca, Schober venne in Roma per firmare il Trattato commerciale con l'Italia e fu fatto segno a cordiali manifestazioni di onore: quindi si recò in Germania. Poco dopo anche il ministro di Rumenia firmava con l'Italia un Trattato commerciale. – Nel Cile un progetto per la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, fu approvato dalla Camera, ma fu direttamente avversato dal presidente dello Stato, Ibanez, con coraggiosa motivazione cattolica, e venne sconfitto clamorosamente nel Senato. – Il Ministero francese, presieduto da Tardieu venne battuto alla Camera il 17 febbraio su la questione finanziaria; gli successe il radicale Chautemps, il cui Ministero, costituito la sera del 21 veniva battuto alla prima presentazione in Parlamento il 25; si torna quindi a Tardieu. – In Germania si dimette clamorosamente da presidente della Reichsbank il sig. Schacht, che aveva condotti all'Aia i negoziati sul piano Young: gli succede Luther già presidente del Consiglio: il piano Young è finalmente approvato tanto dalla Camera germanica che dalla francese. A Roma si addiviene alla costituzione della Banca internazionale dei pagamenti, che dovrà sedere a Basilea, dicesi, col 1° maggio. – I ribelli comunisti in Cina, catturano e uccidono una missione salesiana, con a capo l'eroico vescovo mons. Versiglia († 26 febbraio); il governo italiano interviene efficacemente per le dovute riparazioni. – Una valanga seppellisce la frazione Villa di mezzo, di Bolognola, con 20 vittime: innumerevoli le vittime dell'alluvione francese per le piene dei fiumi Tarn e Garonna: si stanzia 1 miliardo di franchi per gli inondati, oltre 30 milioni raccolti da sottoscrizioni: il Santo Padre dà il primo esempio con l'invio di 50 mila franchi. – Il 18 febbraio l'astronomo Tonbow in America scopre un nuovo pianeta nella zona ultra-nettuniana: la scoperta mirabile è confermata dopo molte indagini, definitivamente il 13 marzo: il 22 il nuovo pianeta è anche fotografato al nostro Osservatorio Brera. – Continuano senza sensibile risultato le conferenze di Ginevra per la tregua doganale, e quella di Londra pel disarmo navale..... e le indagini pel rapimento del generale Kutiepoff a Parigi: i comunisti russi naturalmente escludono ogni loro responsabilità: intanto i magistrati finlandesi ricusano perfino la testimonianza giudiziale degli adepti della nuova civiltà, che viene pure bollata a fuoco dal Presidente del Consiglio olandese e da quello australiano in pieno Parlamento. – La lettera del Papa per la funzione ecclesiastica del 19 marzo ottiene sempre più largo consenso anche da acattolici.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16